


- **AL PREFETTO DI BARI**
gabinetto.prefba@pec.interno.it
- **AL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Dipartimento per la Funzione Pubblica-Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la vigilanza-Ufficio per la valutazione della performance-Ispettorato per la funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
- **ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**
protocollo@pec.anticorruzione.it
- **AL MINISTERO DELL'INTERNO**
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
utgautonomie@pec.interno.it
- **AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Vigilanza e Controllo di Finanza Pubblica-Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it
- **AL PRESIDENTE DI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI PUGLIA**
puglia.controllo@corteconticert.it
- **AL SINDACO DEL COMUNE DI TURI**
protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
- **AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TURI E RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**
segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
- **AL RESPONSABILE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TURI**
affaristituzionali.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
- **AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA e ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TURI**
urp.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
- **AI SIGNORI CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL COMUNE DI TURI**
protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: VIOLAZIONE ART. 17, commi 1 e 2 Regolamento Consiglio Comunale di Turi, Art. 42 (ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI) E 43 (DIRITTI DEI CONSIGLEIRI) DEL TUEL.

COMUNE DI TURI (BARI)-DETERMINAZIONE DELIBERA DI GIUNTA ATTO N. 19 IN DATA 24 FEBBRAIO 2020, REGISTRAZIONE N. 320 IN DATA 28 FEBBRAIO 2020: "PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE (COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA), DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO (CON SOSTITUZIONE DEI PALI E DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO), NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO, AI SENSI DELL'ART. 180 E SS. DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE, NOMINA PROMOTORE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ"-.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PERCHÉ ATTO ILLEGGITTIMO e INOPPORTUNO. RICHIESTA INTERVENTO SOSTITUTIVO.

I sottoscritti, **Palmisano Angelo, Tundo Paolo, Susca Pasqualina, Spinelli Sergio (del gruppo "Patto per Turi") e Zaccheo Giovanna Elisabetta (del gruppo Misto)** in qualità di **Consiglieri Comunali del Comune di Turi (Bari)** espongono quanto segue.



La Giunta Comunale, con propria determinazione n. 19 di Reg. in data 24 febbraio 2020 ha dichiarato di interesse pubblico la proposta di "Project Financing" assunta a protocollo il 16 ottobre 2019, dando di fatto avvio all'attività propedeutica conclusasi con la pubblicazione del bando di gara lo scorso 15 febbraio 2021, ad oggi in attesa aggiudicazione, senza sottoporre la procedura al vaglio del Consiglio Comunale.

I Consiglieri di "Patto per Turi" in data 21 aprile 2021 hanno protocollato una richiesta di convocazione urgente di Consiglio Comunale per sottoporre a votazione una mozione di annullamento della suddetta deliberazione.

Considerato che:

- a. è stato violato 43 del TUEL nonché l'art. 17 comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio Comunale di Turi poiché decorsi senza alcun riscontro i 20 giorni previsti dalla protocollazione della legittima richiesta di convocazione di Consiglio Comunale e non si è proceduto a nessuna convocazione;
- b. è stato violato 42 del TUEL in quanto l'intero procedimento relativo al Project Financing **non è stato sottoposto alla discussione con votazione del Consiglio Comunale;**
- c. **non risulta ottemperato l'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012**, da cui risultino le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, ritenendo non sufficienti le argomentazioni addotte nella "relazione istruttoria e parere tecnico" allegato alla proposta stessa;
- d. **il bando di gara risulta illegittimo per violazione dell'art. 71 e dell'Allegato XIV D. Lgs. 50/2016** - Omessa indicazione degli elementi essenziali del bando, entità complessiva del valore economico in gara;

chiediamo

- l'intervento del Sig. PREFETTO in merito alla tutela dei diritti negati ai Consiglieri e denunciemo il grave comportamento omissivo e lesivo del sacrosanto diritto di partecipazione alla gestione e al controllo da parte dei Consiglieri Comunali;
- che tale provvedimento sia revocato perché illegittimo e inopportuno per violazione delle vigenti norme di legge, delle delibere e degli orientamenti applicativi espressi in merito dall'ANAC .

Qui di seguito si ricostruiscono tutti i passaggi relativi al procedimento amministrativo di cui all'oggetto.

1. Il 16 ottobre 2019 - con protocollo n. 19181 l'impresa "Lorusso Impianti s.r.l." con sede in Conversano (BA) ha presentato, in qualità di proponente, una proposta di "Project Financing" per "l'affidamento della concessione della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale (compresa la fornitura di energia elettrica), della progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto (con sostituzione di pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso) nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico";
2. il 12 novembre 2019 - si è tenuta presso la Casa Municipale una "riunione informale" nel corso della quale, il soggetto proponente, ha preliminarmente illustrato lo studio di fattibilità della proposta ai presenti (tra i quali solo OTTO su diciassette componenti il Consiglio Comunale presenti). Nel corso del suddetto breve estemporaneo incontro - sprovvisto di processo verbale - erano già emerse alcune perplessità e proposte migliorative, in gran parte condivise anche dai consiglieri di maggioranza presenti;
3. il 19 novembre 2019 - il capogruppo di "Patto per Turi" Angelo Palmisano, a nome dei Consiglieri di Minoranza e a seguito proprio dell'incontro preliminare del 12 novembre '19, chiedeva prontamente al Sindaco la convocazione urgente di un tavolo di concertazione sul progetto di finanza in itinere che portasse ad approfondire i vari aspetti dello stesso ed analizzare le diverse problematiche connesse;
4. il 24 febbraio 2020 - con Deliberazione di Giunta n. 19 (in Allegato 1), senza nessun passaggio in Consiglio Comunale, veniva dichiarato il Pubblico Interesse, nominato il Promotore e soprattutto approvato il Progetto di Fattibilità. La già menzionata delibera di Giunta è corredata di relazione del Capo Settore competente (a parere degli scriventi non sufficiente a fugare i tanti dubbi e le perplessità esterne);
5. Non si è ottemperato alle prescrizioni dell'art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 e nessuna specifica consulenza tecnica risulta essere allegata agli atti;
6. in data 23 aprile 2020 è approvato in seduta consiliare (con i soli voti della maggioranza) il Piano Triennale dei Lavori per il triennio 2020- 2023 con riferimento alla proposta di Project Financing **per la sola parte relativa all'efficientamento, quindi ai lavori, senza riferimenti invece alla parte relativa alla concessione di servizi;**
7. il 19 maggio 2020 - il gruppo Consiliare "Patto per Turi" sollecita invano la convocazione di un tavolo di concertazione per la condivisione del progetto e la ricezione da parte della maggioranza delle tante proposte di modifica ritenute essenziali per l'interesse pubblico;

8. il 27 ottobre 2020 - il Consigliere di "Patto per Turi" Sergio SPINELLI, per conto dei Consiglieri del suddetto gruppo, presenta una Interrogazione per affrontare il tema in sede di Consiglio Comunale, nel corso del quale si chiedeva il ritiro della Deliberazione n. 19 per un riesame più approfondito e circostanziato;
9. il 03 febbraio 2021 - con Determinazione del Capo Settore Urbanistica- Assetto del Territorio n. 13 (in Allegato 2) è stato affidato ad ASMECOMM di indire apposito Avviso Pubblico per il tramite del proprio portale ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per *"l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva (da presentarsi in sede di gara), la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione, così che il contratto avrà per oggetto la concessione dei lavori di cui sopra e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole essenziali riportate nell'allegato bando e disciplinare di gara"*;
10. il 15 febbraio 2021 - la centrale di committenza ASMECOMM pubblica il bando di gara (in Allegato 3) con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 12 marzo 2021 ore 12.00;
11. in data 06 aprile 2021 la Consigliera Giovanna Elisabetta Zaccheo invia un esposto all'ANAC (in Allegato 4) denunciando la violazione degli art. 42 del TUEL e 34 comma 20 del D.L. 179/2012 in merito al procedimento in parola;
12. in data 21 aprile 2021 il gruppo "Patto per Turi" presenta una richiesta di convocazione urgente di Consiglio Comunale **entro 20 giorni** (in Allegato 5) ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio Comunale (in Allegato 6) con annessa Mozione (in Allegato 7) per sottoporre alla votazione del Consiglio l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Giunta n. 19 di Reg. in data 24 febbraio 2020 e di tutte le determinazioni gestionali alla delibera stessa al fine di salvaguardare l'interesse pubblico.

Le motivazioni a sostegno della richiesta di annullamento in oggetto risiedono nelle seguenti considerazioni e valutazioni:

1. l'art.42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti fondamentali di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione "concessione");
2. il **TAR Lombardia nel 2017** afferma che ove un contratto presenti elementi sia di concessione in uso di un bene pubblico che della concessione di lavori pubblici che, altresì, della concessione di servizi, la disciplina applicabile va ricercata ai sensi dell'art. 169 del Codice degli Appalti e dunque in base all'oggetto principale della concessione. Ne deriva che, **laddove appaia prevalente il profilo afferente alla concessione di servizi, deve dichiararsi l'invalidità degli atti di gara laddove non siano stati assunti ex. Art. 42 del TUEL dal Consiglio Comunale bensì dalla giunta;**
3. nella fattispecie il valore della **quota concessione servizio risulta essere assolutamente prevalente** rispetto invece al valore della quota lavori;
4. **per tali ragioni non può essere considerata sufficiente la discussione in Consiglio Comunale del Piano Triennale Lavori (limitata alla sola parte lavori, appunto) quale passaggio necessario a garanzia delle prerogative di competenza tassativa del Consiglio Comunale, in merito alla scelta di intervenire sulla concessione del pubblico servizio di illuminazione in base alla sola delibera di Giunta;**
5. l'ANAC, il 2 maggio 2016, pronunciandosi su un caso analogo, che ha visto interessato il Comune di Sammichele di Bari, in risposta a una segnalazione in relazione all'affidamento in concessione del servizio di adeguamento, manutenzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Sammichele di Bari, mediante Project Financing, ha precisato che, "l'esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione nonché la competenza circa la scelta di affidare il servizio pubblico d'illuminazione pubblica e votiva, avrebbe dovuto essere appannaggio, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000, del Consiglio Comunale e non della Giunta". Nella sua nota l'ANAC riporta espressamente la replica della Giunta Comunale di Sammichele a quella contestazione. "La delibera adottata dalla Giunta Comunale appare perfettamente legittima e in alcun modo lesiva delle attribuzioni e competenze del Consiglio comunale", scrive la stessa Giunta all'Autorità Anticorruzione. "Il Consiglio Comunale -prosegue l'amministrazione di Sammichele- è, infatti, competente all'approvazione definitiva del programma e dell'elenco annuale delle opere da realizzare". Queste le "considerazioni" dell'ANAC sul punto: "(...) non si può non ritenere che l'attività di gestione del servizio di illuminazione di che trattasi, in cui la remunerazione principale è data dalla fornitura (elettrica e non) e dalla gestione del servizio, sia inquadrabile come concessione di servizio pubblico. (...) L'esame consiliare svoltosi in occasione dell'aggiornamento del programma triennale dell'elenco annuale delle opere pubbliche (...) non risulta essere coerente alle previsioni di legge di cui artt. 42 e 112 d.lgs. 267/2000, in quanto l'affidamento dei servizi pubblici locali è prerogativa dell'organo elettivo e rappresentativo della comunità"(all.8).
6. l'art. 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche - del D.L. 06/07/2012, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 13, stabilisce, al comma 7, che al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, ora stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal medesimo Codice dei contratti pubblici;
7. l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, stabilisce testualmente, al comma 20, che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina

Geol. XN





Giulio P.

- europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
8. in virtù delle competenze attribuite al Consiglio Comunale dall'art. 42, comma 2, lett. e) TUEL, inoltre, il medesimo Organo è chiamato a decidere sulle modalità di gestione a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n.221/2012, nei commi da 20 a 27, ovvero:
 - I. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalto e concessioni di servizi;
 - II. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
 - III. gestione cosiddetta "in House", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario precedente: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quella che l'Ente e gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;
 9. l'illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria, mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione), attraverso l'appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing ovvero il finanziamento tramite terzi (FTT), resta salvo l'affidamento ad una società mista pubblico-privata², nonché l'affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing;
 10. il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8232 del 25 novembre 2010, nell'esaminare la legittimità di un provvedimento amministrativo con cui un Comune aveva disposto l'affidamento diretto del servizio di "gestione, separazione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale", ai sensi dell'art. 113 T.U.E.L., ha ritenuto di aderire all'interpretazione già fornita con sentenza n. 8090/2004, secondo cui il servizio di pubblica illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale, con la conseguenza che "l'affidamento del compito di provvedere alla messa a norma, alla manutenzione ed alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione delle pubbliche vie si sostanzia nell'affidamento di un servizio pubblico locale che soggiace alla disciplina dettata dal richiamato art. 113 del T.U. Enti Locali approvato con il d.lgs. n. 267/2000";
 11. il Consiglio di Stato ha, inoltre, osservato che "la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell'appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.". "relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione";
 12. la scelta sulla gestione del servizio di pubblica illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, da cui risultino le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
 13. il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2275/2019, ha affermato il principio secondo cui le ragioni della scelta della migliore modalità di gestione del servizio pubblico devono essere compiutamente illustrate nella relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. N. 179/2012, la cui mancanza determina l'illegittimità degli atti di gara;
 14. in particolare, che il Consiglio di Stato contesta la valenza formale e non sostanziale dell'adempimento relativo alla relazione, in quanto smentita dall'articolo 3-bis, comma 1-bis, del DI 138/2011 che, nel dettare i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, ha imposto agli enti di governo di effettuare la relazione in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio;
 15. il Supremo Consesso afferma che, nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali (partenariato pubblico-privato, società mista, affidamento in house), l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge; l'amministrazione è quindi chiamata all'esercizio di poteri discrezionali al fine di tutelare l'interesse generale al perseguimento degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio, che devono trovare esito proprio nella relazione illustrativa di cui all'art. 34, che non può essere derubricata a «mero orpello procedimentale», scrivono i giudici di Palazzo Spada, in quanto si tratta di valutazioni con le quali l'amministrazione deve in maniera congrua e adeguata motivare sull'assenza di alternative praticabili, non potendo ciò essere supplito da una valutazione con prognosi postuma effettuata dal giudice;
 16. la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nota n. 69120 in data 2 maggio 2016, accogliendo le interpretazioni precedenti conferma e ribadisce la necessità di attenersi ai predetti dettati normativi,

Scadono









Federico

attribuendo al Consiglio la competenza in materia di "concessione" della gestione della Pubblica Illuminazione, fermo restando l'adempimento di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012;

17. in base alla Delibera ANAC n. 179 del 26 febbraio 2020 per violazione dell'art. 71 e dell'Allegato XIV D. Lgs. 50/2016 - Omessa indicazione degli elementi essenziali del bando. L'art. 71 del D. Lgs. 50/2016 prevede che il bando di gara rechi tutte le informazioni previste nell'Allegato XIV, parte I, lett. c), al D. Lgs. n. 50/2016; tra queste, le più importanti sono quelle relative alle condizioni di partecipazione, ai requisiti di partecipazione e ai criteri dell'oepr nonché il valore complessivo dell'operazione (e non del solo investimento) entità e durata, elementi la cui conoscenza è essenziale al fine di valutare la convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara. L'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che il bando sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, proprio al fine di consentire a tutti gli o.e. (europei) la esatta comprensione delle condizioni di partecipazione e di affidamento, tradotte nella lingua di appartenenza dell'o.e. Per tale motivo gli elementi richiesti dall'Allegato XIV devono essere riportati nel bando di gara, in modo intellegibile e senza rimando generico a disciplinare di gara, dal momento che la restante documentazione di gara potrebbe non essere egualmente tradotta in una lingua diversa dall'italiano o comunque potrebbe non essere facilmente reperibile. Autorità Nazionale Anticorruzione. Al riguardo di recente l'Autorità ha affermato la illegittimità del bando di gara non recante tutte le informazioni essenziali richieste dall'Allegato XIV al D. Lgs. n. 50/2016 (Delibera ANAC 968 del 23.10.2019). Pertanto, il bando di gara, nella parte in cui omette le citate informazioni qualificanti (prescritte da una norma primaria, quale l'art. 71 D. Lgs. 50/2016), è sostanzialmente un atto inutile e rende oltremodo difficile, se non impossibile, l'esatta conoscenza degli elementi qualificanti la procedura. Si concreta quindi una delle ipotesi di clausola escludente, tipizzate in via pretoria (Consiglio di Stato Sez. III del 1.6.2018; Cons. St., Ad. Plen. 3/2001), immediatamente lesiva ed ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alle gare, con conseguenti danni alla concorrenza.

Per tutte le ragioni suesposte, **oltre a denunciare espressamente al Prefetto il grave comportamento omissivo da parte del Sindaco/Presidente del Consiglio, per non aver risposto entro i termini alla richiesta di convocazione di C.C. dai sottoscritti regolarmente protocollata in data 21 aprile 2021**, si insiste nella richiesta al Sindaco di annullamento in autotutela per manifesta illegittimità della Deliberazione di Giunta n. 19 di Reg. in data 24 febbraio 2020 oltre che per evidenti ragioni di opportunità di tutte le determinazioni gestionali conseguenti alla delibera stessa al fine di salvaguardare l'interesse pubblico. A tutte le Autorità interessate di adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare i profili di illegittimità derivanti dalla violazione delle seguenti norme di legge e regolamento Comunale:

- art. 43 del TUEL e art. 17 comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio Comunale di Turi, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale;
- art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, attribuzioni del Consiglio Comunale;
- art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, "... l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 69120 in data 2 maggio 2016 circa l'adempimento di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012;
- Delibera ANAC n. 179 del 26 febbraio 2020 per violazione dell'art. 71 e dell'Allegato XIV D. Lgs. 50/2016 - Omessa indicazione degli elementi essenziali del bando.

e in caso di inerzia da parte del Sindaco di Turi, si chiede l'intervento sostitutivo alle Autorità in indirizzo.

Distinti Saluti.

Turi, 18 maggio 2021

I Consiglieri Comunali

Angelo PALMISANO

Pasqualina SUSCA

Good T52

Fabrizio

Paolo TUNDO

Paolo Tundo

Sergio SPINELLI

Sergio Spinelli

Giovanna Elisabetta ZACCHEO

Giovanna Elisabetta Zaccaro

Tutti domiciliati ai fini del presente atto presso il Consigliere Comunale Angelo PALMISANO in Via G. COLAPINTO, 1 70010 Turi (Bari) P.E.C. palangelo@pec.it

Si allegano:

1. Deliberazione di Giunta n. 19 in data 24 febbraio 2020;
2. Determinazione del Capo Settore Urbanistica- Assetto del Territorio n. 1303 in data febbraio 2021;
3. Bando di gara in data 15 febbraio 2021 pubblicato da ASMECOMM;
4. Esposto all'ANAC datato 06 aprile 2021;
5. Richiesta del gruppo "Patto per Turi" di convocazione urgente di Consiglio Comunale entro 20 giorni protocollata in data 21 aprile 2021;
6. Mozione per sottoporre alla votazione del Consiglio l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Giunta n. 19 di Reg. in data 24 febbraio 2020 e di tutte le determinazioni gestionali alla delibera stessa al fine di salvaguardare l'interesse pubblico;
7. Stralcio del Regolamento del Consiglio Comunale, art. 17 comma 1 e 2.
8. Nota ANAC del 02/05/2016, Protocollo Generale 0003669

Paolo Tundo

[Signature]

Paolo Tundo